

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 753 del 22/10/2024

Struttura proponente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO			Proposta n. 2337 del 14/10/2024
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: Affidamento in concessione amministrativa onerosa pluriennale, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in località Pescia Romana, Comune di Montalto di Castro (VT).			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 14/10/2024	Firma Di Pietro Vianella
Responsabile P.O.	
Data 17/10/2024	Firma Fabrizio Limiti
Responsabile del procedimento	
Data 17/10/2024	Firma Fabrizio Limiti
Dirigente di AREA	
Data 17/10/2024	Firma Robusto Vincenzo Rosario

CONTROLLO FISCALE	
Data 18/10/2024	Firma Sandra Cossa

CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	E	3.01.03.01.003.01	406,62	2024	2739	18/10/2024	7219

Istruttore	
Data 18/10/2024	Firma Sandra Cossa
P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale	
Data 18/10/2024	Firma Sandra Cossa
Dirigente di AREA	
Data 21/10/2024	Firma Caldani Elisabetta

OGGETTO: Affidamento in concessione amministrativa onerosa pluriennale, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in località Pescia Romana, Comune di Montalto di Castro (VT).

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Vincenzo Rosario Robusto, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 14 giugno 2024, n. 68, con la quale è stata disposta l'adozione della variazione n. 10 "Assestamento generale di bilancio - verifica della salvaguardia degli equilibri" al Bilancio di previsione 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024 ed in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14, recante: "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026";
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL del 10 gennaio 1995 n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del Regolamento regionale n. 7 del 20 maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)";
- ATTESO che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il lotto di terreno sito in Comune di Montalto di Castro (VT), località Pescia Romana, originariamente censito al foglio 15 di detto Comune con la particella 68/p, della superficie di ha 0.12.00;
- ATTESO che con Determinazione direttoriale n. 385 del 22/10/2013, l'Agenzia, nel prendere atto dell'edificazione di tre edifici adibiti a ricovero ambulanze, uffici e servizi da parte della richiedente concessionaria Arciconfraternita di Misericordia, con sede in Via degli Oleandri snc, località Pescia Romana di Montalto di Castro, sul descritto lotto di terreno, attualmente censito al foglio 15 di Montalto di Castro con le particelle 287/sub 1 (Bene comune non censibile), 287/sub 2 e 3 di categoria C/6, e part. 287/sub 4 e 6 di categoria A/10, costituenti il Centro di intervento sanitario detenuto e gestito dalla medesima Associazione, ebbe a subordinare la presa atto e l'accettazione dei predetti manufatti edilizi alla regolarizzazione giuridica, economica e amministrativa sia pregressa che vigente ad esclusione, naturalmente, degli interventi non sanabili e non condonabili per i quali l'Agenzia si ritiene esonerata e mallevata da ogni responsabilità civile e penale;
- ATTESO che con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 28/01/2015, l'Agenzia ebbe ad autorizzare la procedura per l'affidamento del descritto cespite Arisial in concessione amministrativa onerosa all'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana;

ATTESO che in ossequio alla determinazione direttoriale n. 67 del 06/02/2015, formalizzata con atto Rep. 30/2015, ARSIAL ha affidato in concessione amministrativa all'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, il cespite sopra descritto, per la durata di anni 9, per terminare senza alcuna necessità di disdetta, con decorrenza dal 03/03/2015 al 02/03/2024, al canone annuo di € 1.518,60;

ATTESO che con istanza acquisita da ARSIAL in data 24/1/2024, al prot. n. 2257, l'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana ha presentato la richiesta di rinnovo del contratto di concessione amministrativa onerosa pluriennale Rep. 30/2015, scaduto in data 02/03/2024;

PRESO ATTO da verifica contabile che l'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana ha provveduto al pagamento di € 1.626,49 (sospeso n. 19 del 15/01/2024), il cui importo è aggiornato secondo indice ISTAT, relativo all'intera annualità 2024;

ATTESO che l'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, contestualmente alla stipula dell'atto, dovrà corrispondere la residua somma di € 406,62 (€ 1.626,49/12 X 3) a saldo canone dal 01/01/2025 al 31/03/2025;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 21 – comma 1 del Regolamento regionale n. 7/09, procedere all'affidamento in concessione amministrativa in favore della Concessionaria;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento il Dott. Fabrizio Limiti;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE l'affidamento in concessione amministrativa pluriennale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Regolamento regionale 7/09, del lotto di terreno con annessi fabbricati, siti in località Pescia Romana di Montalto di Castro, censiti al foglio 15 di detto Comune con le particelle 287/sub 1 (Bene comune non censibile), 287/sub 2 e 3 di categoria C/6, e particella 287/sub 4 e 6 di categoria A/10 in favore dell'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, con sede in Via degli Oleandri snc - Pescia Romana di Montalto di Castro (VT), C.F. e P. IVA 0000090022030564.

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 16 comma 4/a e 4/c del Regolamento regionale 7/09, in **€ 1.626,49** (comprensivo di aggiornamento ISTAT) l'importo del canone annuo, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, che il promissario concessionario dovrà corrispondere ad ARSIAL, a compenso per l'uso ed il godimento del descritto cespite immobiliare.

DI PRENDERE ATTO che da verifica contabile che l'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana ha provveduto al pagamento di € 1.626,49 (sospeso n. 19 del 15/01/2024), il cui importo è aggiornato secondo indice ISTAT, relativo all'intera annualità 2024.

DI ACCERTARE la residua somma **€ 406,62** per canone di concessione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia in provincia di Viterbo, sul **cap. 3.01.03.01.003.01** CRAM DG.007.01.7F Ob. Funz. B01GEN del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il promissario concessionario.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D. Lgs. 33/2013	30				X		X	

Allegato "A" – Schema di contratto**ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PLURIENNALE****TRA**

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata dal
"proprietaria"

E

L'Arciconfraternita di Misericordia, con sede in Via degli Oleandri snc – 01014 Pescia Romana di Montalto di Castro (VT) - C.F. e p. IVA 0000090022030564; rappresentata nel presente Atto, in qualità di Presidente del sodalizio, dal sig. _____, nato a _____ il _____, CF _____, di seguito più brevemente denominata "concessionaria";
"concessionaria"

PREMESSO

- che nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia è compreso, tra l'altro, il lotto di terreno sito in Comune di Montalto di Castro (VT), località Pescia Romana, originariamente censito al foglio 15 di detto Comune con la particella 68/p di circa ha 0.12.00;
- che con Determinazione direttoriale n. 385 del 22/10/13, l'Agenzia, nel prendere atto dell'edificazione di tre fabbricati adibiti a ricovero ambulanze, uffici e servizi da parte della concessionaria "Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana", sul descritto lotto di terreno, attualmente censito al predetto foglio 15 di Montalto di Castro con le particelle 287/sub 1 (Bene comune non censibile), 287/sub 2 e 3 di categoria C/6, e particella 287/sub 4 e 6 di categoria A/10, costituenti il Centro di intervento sanitario detenuto e gestito dalla medesima Associazione, ebbe a subordinare la presa atto ed accettazione dei predetti manufatti edilizi alla regolarizzazione giuridica, economica e amministrativa sia pregressa che vigente ad esclusione, naturalmente, degli interventi non sanabili o non condonabili per i quali ARSIAL si ritiene esonerata e malleata da ogni responsabilità civile e penale;
- che con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 28/01/2015, l'Agenzia ebbe ad autorizzare la procedura per l'affidamento del descritto cespite Arisial in concessione amministrativa onerosa all'Arciconfraternita di Misericordia;
- che in ossequio alla determinazione direttoriale n. 67 del 06/02/2015, formalizzata

con atto Rep. 30/2015, ARSIAL ha affidato in concessione amministrativa all'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, il cespite sopra descritto, per la durata di anni 9, per terminare senza alcuna necessità di disdetta, con decorrenza dal 03/03/2015 al 02/03/2024, al canone annuo di € 1.518,60;

- che con istanza acquisita da ARSIAL in data 24/1/2024, al prot. n. 2257, l'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana ha presentato la richiesta di rinnovo del contratto di concessione amministrativa onerosa pluriennale Rep. 30/2015, scaduto in data 02/03/2024;
- che da verifica contabile, l'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana ha provveduto al pagamento di € 1.626,49 (sospeso n. 19 del 15/01/2024), il cui importo è aggiornato secondo indice ISTAT, relativo all'intera annualità 2024;
- che ARSIAL, in accoglimento della predetta istanza di rinnovo, con Determinazione dirigenziale n. XXX del XX/XX/2024, ha autorizzato il rinnovo della concessione amministrativa onerosa pluriennale del descritto cespite, a favore dell'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, a patti e condizioni meglio descritti nel presente Atto.

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Condizioni pattuite

1. ARSIAL affida, in concessione amministrativa pluriennale, il lotto di terreno con annessi fabbricati, meglio descritto nelle premesse.
2. L'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, di seguito indicata come "Concessionaria", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo all'espletamento delle proprie attività finalizzate ad interventi sanitari e di primo soccorso.

Art. 3

Custodia

1. La concessionaria, già in possesso del cespite, nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, si obbliga a custodire il bene oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Art. 4

Divieto di sub affitto

1. E' fatto divieto alla concessionaria di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte dell'immobile, per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costruire o far costruire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.

Art. 5

Addizioni, miglioramenti, trasformazioni. Manutenzione straordinaria

1. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni sono eseguite a cura ed a carico della concessionaria previa autorizzazione di ARSIAL da rilasciarsi a seguito di espressa richiesta della concessionaria. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.
2. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti sarà a carico della concessionaria, previo assenso di ARSIAL.
3. L'utilità delle opere di cui al presente comma non può permanere oltre la durata del contratto.
4. La concessionaria rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore eventualmente conseguite dal cespite in concessione a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.
5. Il valore dei lavori o opere realizzate che dovessero permanere sarà acquisito gratuitamente al patrimonio di ARSIAL.

Art. 6

Responsabilità

1. La concessionaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative al fondo da essa preso in concessione.
2. La concessionaria ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione dei confini del terreno ad essa consegnato, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.
3. La conduttrice malleva espressamente ARSIAL da ogni responsabilità, per cui a propria tutela e di ARSIAL si obbliga, per la durata del presente contratto, alla sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

Art. 7

Canone

1. Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 1.626,49** (milleseicentotrentasei/49) da corrispondersi anticipatamente ogni anno in un'unica soluzione.
2. Il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT (indice generale), ed applicato anche senza necessità di richiesta scritta da parte

di ARSIAL alla concessionaria.

3. Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 8

Indennizzo di pregressa e vigente detenzione

1. La concessionaria avendo provveduto al pagamento di € 1.626,49 (sospeso n. 19 del 15/01/2024) relativo all'intera annualità 2024, contestualmente alla stipula del presente atto dovrà corrispondere la residua somma di **€ 406,62** (€ 1.626,49/12 X 3) a saldo canone dal 01/01/2025 al 31/03/2025.

Art. 9

Durata

1. Il presente contratto avrà la durata di anni 9 (nove), valida dalla data della sua sottoscrizione ma dispiega la sua efficacia dal 01/04/2025 fino al 31/03/2034, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.

2. ARSIAL, su domanda della concessionaria, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori anni 9 (nove). Alla scadenza, la concessionaria dovrà rilasciare il terreno oggetto del presente contratto libero da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza che la concessionaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito.

3. In caso di mancato rilascio del fondo Arisial, alla concessionaria si applica una penale di € 100/00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 10

Recesso

1. Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del terreno o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali, o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione alla concessionaria, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che la concessionaria possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione, salvo il riconoscimento economico delle sole lavorazioni già effettuate e la riduzione proporzionale del canone per la parte riconsegnata.

2. Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito alla concessionaria recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che la medesima concessionaria abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

Art. 11

Essenzialità della clausole

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 12

Spese di registrazione

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico della concessionaria da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 13

Modifiche del contratto

1. Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto e registrata presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 14

Trattamento dati personali

1. Arisial tratterà i dati personali della concessionaria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR Arisial comunica alla concessionaria le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati di gestione dei beni immobili di proprietà di Arisial:

-Titolare del trattamento, denominazione: ARSIAL

Indirizzo postale: Via Rodolfo Lanciani, 38

Indirizzo di posta elettronica: arsial@pec.arsialpec.it

Numero di telefono: 0686273675

Responsabile della protezione dati: FONDAZIONE LOGOS P.A.

Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@logospa.it

PEC fondazione-logospa@legpec.it

Sede legale: Via Lia 13 89100 Reggio Calabria

Sede operativa: Via Giovanni Giolitti 17 00030 Colonna

-Finalità del trattamento: Attività contrattuale o negoziale relativa alla gestione del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà dell'Agenzia

-Base giuridica: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Reg. Reg. n. 7-2009) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento

-Destinatari dei dati personali: Autorizzati del trattamento

-Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale:
NO

-Periodo/criteri di conservazione: I dati personali della concessionaria potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

-Diritti dell'interessato (concessionaria): *in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti:*

-di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

-di accesso ai dati personali;

-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

-di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

-alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

-di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

-di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy);

-di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;

-di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: *Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento di gestione; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente*

- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: *Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22*

Art. 15

Foro competente

1. In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Roma, lì _____

LA CONCESSIONARIA

ARSIAL

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2 cod. civ. si intendono specificatamente ed espressamente approvati i seguenti articoli: 3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15

LA CONCESSIONARIA

ARSIAL

Delibera nr. 23372024 - Anno 2024 - del 18/10/2024

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE

Testo: PRATICA 2337-: Affidamento in concessione amministrativa onerosa pluriennale, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in località Pescia Romana, Comune di Montalto di Castro (VT).

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	DG.007.01.7F		Dismissioni patrimoniali					
Capitolo	3.01.03.01.003.01		Proventi da concessioni su beni - concessioni vigenti					
Obiettivo/Funzione	B01GEN.		GENERICO					
Centro di costo	2.		Avanzo/Fondo disponibile					
2.739	18/10/2024	ARCICONFRATERNITA DI MISERICOR	PRATICA 2337-: Affidamento in concessione amministrativa onerosa pluriennale, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in favore dell'Associazione Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana, per l'uso ed il godimento dell'immobile ARSIAL sito in località Pescia Romana, Comune di Montalto di Castro (VT).	406,62	406,62	0,00	0,00	406,62
Totali Delibera nr. 23372024 del				406,62	406,62	0,00	0,00	406,62